

Addì 27 luglio 1972

t r a

l'Unione Industriale di Torino in rappresentanza delegata ed assistenza della S.p.A. FIAT

e

- la Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM-CISL)
- la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM-CGIL)
- l'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM-UIL)

a conclusione degli incontri avvenuti tra le parti in merito alle questioni applicative dell'accordo 5 agosto 1971, si prende e si dà reciprocamente atto che le parti hanno espresso il loro consenso sui punti contenuti negli allegati 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8/a - 9 e 10.

ALLEGATO 1

1) Ricalcolo retribuzione per festività e ferie

La FIAT conferma di avere dato - in materia - esatta applicazione alle norme contenute negli artt. 11 e 19 della Parte Prima del Contratto Nazionale di Lavoro 8 gennaio 1970 per il ragguglio ad ore 8 e 40' delle giornate di festività e ferie dopo il ricalcolo delle retribuzioni.

Le Organizzazioni Sindacali sostengono che la loro interpretazione comporterebbe una diversa modalità di ragguglio per le giornate di festività o di ferie ricorrenti in giornate comprese nell'arco settimanale di distribuzione dell'orario di lavoro, in base alla garanzia contenuta nelle norme transitorie in calce agli articoli sopracitati rispetto alla situazione di fatto precedente al riproporzionamento.

Constatato che la verifica nel mese di gennaio 1972 non ha riscontrato differenze di guadagno anche per il particolare calendario di quel mese, le Organizzazioni Sindacali confermano l'esigenza di escludere comunque differenze di erogazione conseguenti a ipotesi diverse di calendario di festività o ferie.

Nella difficoltà di individuare una interpretazione delle citate norme contrattuali da conciliare le rispettive esigenze di non modificare la normativa contrattuale da un lato e di equilibrare le corrisposizioni - indipendentemente dal calendario - dall'altro, le parti convengono - a partire dal mese di marzo 1972 e sino alla scadenza del vigente Contratto Nazionale di Lavoro - di continuare a retribuire, in via del tutto transitoria, le sole festività e le ferie non cadenti di sabato o di domenica, con il meccanismo di compenso di riduzione dell'orario settimanale di lavoro antecedente il raggiungimento delle 40 ore settimanali o più precisamente di adottare i seguenti criteri:

- a) resta ferma l'applicazione del riproporzionamento ad ore 6 e 40' di retribuzione ricalcolata stabilito dagli artt. 11 e 19 della Parte Prima del Contratto Nazionale di Lavoro 8.1.1970 per le giornate di festività o di ferie ricorrenti in giornate di sabato o di domenica (ovvero in giornate comunque non corrispondenti alla prestazione lavorativa normale per distribuzione dell'orario settimanale o per riposo compensativo nei casi di orari settimanali di lavoro a ciclo continuativo);

- b) le altre giornate di festività o di ferie non ricorrenti nelle giornate cui al punto a) verranno invece retribuite secondo le modalità vigenti nell'anno precedente al riproporzionamento; le singole giornate resteranno cioè ragguagliate ad 8 ore della retribuzione oraria ricalcolata (determinata a questi effetti dividendo per 1,20 gli elementi retributivi ricalcolati ai sensi del punto 3 dell'articolo 6 della Parte Prima del Contratto Nazionale di Lavoro 8. gennaio. 1970) e maggiorato delle quote aggiuntive applicate nell'anno precedente al raggiungimento dell'orario settimanale di 40 ore.

La Parti si danno atto che il sistema così concordato è complessivamente non inferiore a quanto stabilito dalle vigenti norme contrattuali e la sua applicazione assolve integralmente alle norme stesse nella loro globalità, beninteso con riferimento al limitato periodo sopra indicato.

NOTA A VERBALE

Sezione Ferriere - Ferma restando l'applicabilità di quanto sopra convenuto a partire dal mese di marzo 1972, le Parti, presa visione della cadenza delle festività del calendario 1971 (cadenza che potrebbe avere determinato squilibri retributivi) concordano che venga effettuata una verifica individuale per i lavoratori siderurgici e per il periodo 1° gennaio 1971 – 31 gennaio 1972: in ogni caso in cui da tale verifica risulti che l'applicazione del criterio come sopra pattuito ai punti a) e b) avrebbe comportato l'erogazione di somme maggiori di quelle effettivamente corrisposte, si provvederà al relativo conguaglio; la FIAT rinuncia ad applicare tale conguaglio nei casi in cui risultasse già erogata una maggiore somma nell'arco del periodo sopra indicato.

2) Integrazione dell'indennità malattia per gli operai

- Allo scopo di estendere il criterio di parità operai-impiegati anche al particolare trattamento extracontrattuale aziendale in atto per gli impiegati per i periodi di malattia a stipendio ridotto, le parti convengono di integrare la normativa esistente stabilendo che l'integrazione dell'indennità di malattia per gli operai - di cui all'art. 26 della Parte Prima del Contratto nazionale di lavoro 8.1.1970 – verrà computata dall'Azienda fino al livello dell'80% della retribuzione globale netta per i periodi di malattia contrattualmente previsti a metà retribuzione per l'impiegato di uguale anzianità.

Tale norma avrà eccezionalmente decorrenza dal 1.1.1972 ed avrà applicazione dalla data finale di passaggio all'INAM delle Mutue aziendali di Pisa e Brescia.

17 febbraio 1972

COMUNICAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO

Nei casi di variazione dei programmi di produzione le comunicazioni di cui al 1^a comma del punto A/2 della Parte Prima dell'accordo 5 agosto 1971 verranno effettuate - nei delle possibili tecnico-organizzative - con una settimana di anticipo sulla data di effettiva esecutività - ai sensi del secondo comma dello stesso punto A/2 - dai programmi stessi; ciò allo scopo di favorire un tempestivo approfondimento su eventuali osservazioni dei lavoratori in riferimento a fattori obiettivi.

Nei primi 5 giorni di esecuzione dei nuovi programmi si procederà alla verifica e correzione degli eventuali impedimenti obiettivi alla realizzazione dei programmi richiesti.

20 aprile 1972

PAUSE INDIVIDUALI CON RIMPIAZZO

Le modalità di godimento delle pause individuali di 40' (di cui al punto 1 della Parte Terza dell'accordo 5 agosto 1971) terranno conto dell'opportunità di attenuare gli inconvenienti derivanti nei casi di incidenza totale dei 40' di pausa nelle prime ore del turno; a tale scopo potranno essere adottate soluzioni quali, ad esempio, frazionamento dei 40' in più di un periodo ovvero scaglionamento della pausa in un arco più limitato - se compatibile con le esigenze di completo ed idoneo impiego del personale addetto al rimpiazzo.

21 aprile 1972

Pause individuali con rimpiazzi

A precisazione e senza pregiudizio della normativa relativa alle lavorazioni su linee di montaggio meccanizzate si stabilisce che - durante il mese di giugno - la Direzione FIAT provvederà ad effettuare con i Comitati Cottimi interessati una verifica delle aree di applicazione del punto 1. della Parte Terza dell'accordo 5.8.1971, con speciale riferimento alle situazioni oggettive nelle quali i Comitati Cottimi ritengano di riscontrare una applicazione restrittiva della normativa vigente.

Torino 28 aprile 1972

COMITATI QUALIFICHE

Ad integrazione e senza pregiudizio di quanto stabilito al punto 7) della Parte Sesta dell'accordo 5 agosto 1971, a cura della Direzione Servizi di Produzione (Servizio Lavoro) e delle singole Direzioni Sezionali, sarà effettuata una serie di incontri con i Comitati Qualifiche delle varie Sezioni e Filiali per una verifica delle procedure e dei criteri generali e specifici relativi all'applicazione della Parte Sesta dell'accordo nelle rispettive aree di competenza nonché degli effetti conseguenti.

Tale serie di incontri dovrà concludersi entro il mese di luglio 1972 e ad essa farà seguito in sede sezionale quanto previsto dal 2° comma, punto 7), Parte Sesta, dell'accordo 5 agosto 1971.

Negli incontri sezionali avrà luogo la verifica sulle modalità per i passaggi di categoria e - sulla base delle osservazioni e contestazioni formulate dai Comitati Qualifiche - dei problemi che eventualmente insorgessero per l'errata applicazione della normativa vigente, con il controllo successivo dei passaggi effettuati.

28 aprile 1972

PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLA PARTE QUINTA DELL'ACCORDO 5 AGOSTO 1971

- I) Il lavoratore che intende esercitare il diritto a fruire dei permessi di cui al punto 2) per le diverse attività di rappresentante sindacale dei lavoratori, ivi compresa l'attività dei Comitati, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro tramite il proprio Capo, di regola 24 ore prima con la precisazione che il permesso viene fruito "per motivi relativi a compiti richiamati nell'accordo 5 agosto 1971". Nei casi in cui l'utilizzazione del permesso sia necessaria con termine di preavviso inferiore alle 24 ore, la comunicazione di cui sopra deve contenere l'indicazione del motivo specifico, relativo ai compiti richiamati nell'accordo 5 agosto 1971, per cui l'intervento viene richiesto con tale ridotto termine di preavviso. L'Azienda rilascia un permesso scritto nominativo contenente l'indicazione di massima dei termini di validità (ora di inizio e di presumibile fine). Qualora sia omessa l'indicazione del luogo dove il richiedente intende recarsi, si intende che il richiedente stesso può assolvere gli impegni connessi con la sua specifica attività sindacale recandosi a tale scopo nel locale destinato alle attività di rappresentanza sindacale, con esclusione di ogni ambiente, dove si svolge attività di lavoro. Nei casi in cui, per l'espletamento di specifiche funzioni di rappresentanza di cui sopra, il richiedente debba recarsi in ambienti dove si svolge attività di lavoro, tali ambienti saranno specificati sia nella preventiva comunicazione richiedente, sia nel permesso rilasciato dall'Azienda. Per i permessi da fruire all'esterno con specifica richiesta, l'Azienda rilascia anche l'autorizzazione di uscita.
- II) I permessi previsti al 1° comma dell'art. 15 della Parte Quarta del Contratto Nazionale di lavoro 8.1.1970 continueranno a seguire la normativa particolare ivi stabilita; i beneficiari firmeranno un apposito cartellino ma le ore fruito entro i termini contrattuali non saranno computate a carico del monte ore stabilito con l'accordo 5 agosto 1971.
- III) La quota del monte ore previsto al punto 2 della Parte Quinta/A - risultante al netto della quota ivi riservata alle Commissioni Interne - si intende riservata agli altri titolari od esperti di cui al successivo punto 3), con esclusione dei membri delle Commissioni Interne.
- IV) Le ore di cui al punto 2) della Parte Quinta/A vengono ripartite tra le varie unità produttive aziendali secondo gli elenchi allegati A/ e B/.
- V) Allo scopo di fronteggiare le esigenze di funzionamento dei Comitati aziendali previsti nell'accordo 5. 8. 1971, nelle Sezioni Fonderie e SPA verrà ammessa - in deroga - la costituzione di singoli Comitati ambiente e Comitati qualifiche negli Stabilimenti sottoelencati:

Sezione Fonderie	Stabilimento di	Torino
	“	Borgaretto
	“	Carmagnola
Sezione SPA	Stabilimento di	C. so Ferrucci
	“	Viale Puglia
	“	Via Cigna.

- VI) Fermo restando quanto previsto dalla Parte Quinta punti 1) e 3), comma 3°, i singoli Comitati aziendali, nel caso di incontri la Direzione, potranno farsi assistere, quando ciò occorra per la specificità delle questioni in esame, da un ristretto numero di esperti e/o di R.A.S., comunque non superiore a quello dei componenti il Comitato. Alle riunioni degli aventi diritto ai permessi sindacali, tenute nei locali a ciò destinati dall'Azienda potranno partecipare i Segretari Nazionali e Provinciali delle Organizzazioni firmatarie dell'accordo 5 agosto 1971 o Dirigenti Sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'Azienda: in tali casi si dovranno seguire tempi e modalità di procedura analoghi a quelli previsti nell'art. 18 della Parte Quarta del Contratto Nazionale di Lavoro 8 gennaio 1970. La comunicazione all'Azienda, in casi di urgenza, potrà avvenire a mezzo di fonogramma.
- VII) Le nuove modalità di cui ai punti III e IV avranno attuazione a partire dal 1° gennaio 1972. Le parti si riservano la possibilità di riesaminare - entro il mese di giugno p. v. - le ripartizioni di cui agli elenchi A/ e B/ del punto IV, con effetto dal 1° luglio 1972.

28 aprile 1972

(sono stati omessi gli elenchi allegati con la distribuzione del monte ore di permessi sindacali)

STABILIMENTO DI BRESCIA

Dopo la cessazione della mutua aziendale e dei relativi Organi Direttivi, un Comitato - Stralcio - per una durata che sarà oggetto di successivo accordo - composto da un rappresentante dei lavoratori per ciascuna Organizzazione Sindacale firmatarie e da un numero corrispondente di rappresentanti della Direzione provvederà, per delega del Comitato di Vigilanza del Fondo Aziendale di Assistenza Straordinaria, all'esame e valutazione collegiale delle domande di intervento del Fondo stesso presentate dai dipendenti dello Stabilimento di Brescia.

In caso di mancato accordo su singoli casi, la pratica relativa verrà inoltrata all'esame del Comitato di Vigilanza del Fondo.

P.S. - Le parti concordano che il passaggio della Mutua Aziendale all'INAM sia effettuato entro il 15 luglio c.a.

Torino 28 giugno 1972

SPECIALITÀ MEDICINALI

A partire dalla data di stipulazione del presente accordo, il rimborso del concorso spese di particolare rilevanza richiesto dall'INAM a carico dell'assistito per medicinali elencati nel prontuario INAM (di cui al punto e del protocollo B allegato all'accordo aziendale 3 marzo 1969, esteso a tutti gli enti della S.p.A. FIAT con l'accordo 5 agosto 1971) nei casi di malattie di lunga durata, superiori ai 60 giorni, viene concesso indipendentemente dalla data del loro acquisto, purché compresa nel corso della malattia stessa.

La presente integrazione di quanto previsto dall'accordo 3 marzo 1969 ha carattere sperimentale e potrà essere riveduta per una più precisa regolamentazione, ove avessero a constatarsi casi di abuso.

20 luglio 1972

APPARECCHI SANITARI VARI

A partire dall'1.10.1972 l'integrazione del concorso spese (vedi lett. H accordo 3.3.1969) per

- apparecchi di protesi
- protesi ortopediche
- presidi terapeutici
- cure ortodontiche
- cure per laringectomizzati

verrà così regolata:

- in misura corrispondente al concorso spese erogato dall'INAM con massimale complessivo (compresa l'erogazione INAM) pari alla metà della spesa effettiva per i casi già previsti con limite fino al 50% della spesa o con massimale complessivo pari alla spesa effettiva per i casi già previsti con limite fino al 100%.

20 Luglio 1972